

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Quando siano richieste diverse autorizzazioni per, da un lato, le opere di infrastruttura di un aeroporto con una pista di decollo e di atterraggio di almeno 2 100 m e, dall'altro, la gestione dell'aeroporto, e quest'ultima autorizzazione — l'autorizzazione ambientale — venga rilasciata solo per un determinato periodo, se il termine «costruzione», di cui al punto 7.a) dell'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE <sup>(1)</sup>, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere inteso nel senso che uno studio sull'impatto ambientale deve essere presentato non solo per la creazione di opere di infrastruttura, ma anche per la gestione dell'aeroporto.
- 2) Se siffatto obbligo di valutazione dell'impatto ambientale valga anche per il rinnovo dell'autorizzazione ambientale dell'aeroporto, sia nel caso in cui detto rinnovo non si accompagni ad alcuna modifica o estensione della gestione sia in quello in cui invece vengano realizzate siffatte modifiche o estensioni.
- 3) Se, ai fini dell'obbligo dello studio dell'impatto ambientale nel quadro del rinnovo di un'autorizzazione ambientale per un aeroporto, faccia differenza se uno studio sull'impatto ambientale sia già stato predisposto in precedenza, in occasione di una precedente autorizzazione di gestione, e se l'aeroporto venisse già gestito nel momento in cui lo studio sull'impatto ambientale è stato introdotto dal legislatore europeo o interno.

<sup>(1)</sup> GU L 175, pag. 40.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) il 20 luglio 2009 — T-Mobile (UK) Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

(Causa C-276/09)

(2009/C 267/52)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales)

**Parti**

*Ricorrente:* T-Mobile (UK) Ltd.

*Convenuti:* The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Quali siano le caratteristiche di un servizio esente che è «idone[o] ad operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche giuridiche ed economiche».

In particolare:

- a) se l'esenzione sia applicabile a servizi che, altrimenti, non dovrebbero essere prestati da nessuna delle istituzioni finanziarie che: i) effettuano un addebito su un conto, ii) effettuano un corrispondente accreditato su un altro conto, iii) eseguono un'operazione intermedia tra i) e ii).
  - b) se detta esenzione sia applicabile a servizi che non comportano l'esecuzione di operazioni di addebito su un conto corrente e del corrispondente accreditato su un altro conto corrente ma che, nel caso in cui il trasferimento di fondi sia eseguito, possono essere considerati la causa di tale trasferimento.
- 2) Se l'esenzione prevista all'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della Sesta Direttiva <sup>(1)</sup> per le «operazioni (...) relative (...) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi al servizio di riscuotere ed eseguire pagamenti mediante carte di credito o Bancomat, come quelli svolti dal soggetto d'imposta nel presente caso. In particolare, qualora la trasmissione dei files di saldo al termine di ogni giorno da parte del soggetto d'imposta abbia l'effetto automatico di causare l'addebito sul conto del cliente e l'accredito sul conto del soggetto d'imposta, se tali servizi ricadano nell'ambito di applicazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3.
  - 3) Se la soluzione da fornirsi alla questione sub 2) dipenda dalla circostanza che il soggetto d'imposta ottenga da sé i codici di autorizzazione per la successiva trasmissione oppure ottenga tali codici mediante l'agenzia della sua banca accettante.
  - 4) Se l'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della Sesta Direttiva per la «negoiazione di crediti» si applichi a servizi come quelli offerti dal soggetto d'imposta nella fattispecie, con riferimento ai pagamenti effettuati mediante carte di credito, attraverso e come risultato dei quali, il conto della carta di credito del cliente subisca l'addebito di ulteriori importi.
  - 5) Se l'esenzione per le «operazioni (...) relative (...) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi a servizi di accettazione e di esecuzione di pagamenti effettuati avvalendosi di agenti di parte terza, come quelli nella fattispecie offerti dal soggetto d'imposta mediante l'Ufficio postale e la PayPoint.
  - 6) Se l'esenzione prevista per le «operazioni (...) relative (...) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi ai servizi di riscossione e di esecuzione dei pagamenti effettuati mediante assegno inviato al soggetto d'imposta o al suo agente, qualora tali pagamenti debbano essere eseguiti dal soggetto d'imposta e dalla sua banca.

- 7) Se l'esenzione prevista per le «operazioni (...) relative (...) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi a servizi, come quelli offerti dal soggetto d'imposta nella fattispecie, consistenti nel riscuotere ed eseguire pagamenti effettuati allo sportello di una banca, per accredito, da svolgersi mediante il sistema bancario, sul conto bancario del soggetto d'imposta.
- 8) Quali particolari fattori debbano essere presi in considerazione nel decidere se un addebito (come l'onere di esecuzione del pagamento nel presente caso) che viene applicato da un soggetto d'imposta al suo cliente in rapporto alla scelta di quest'ultimo di effettuare il pagamento a suo vantaggio utilizzando a questo scopo una particolare modalità, e che viene specificamente indicato nel testo del contratto ed iscritto separatamente nelle fatture inviate al cliente, costituisca una controprestazione separata ai fini IVA.
- b) ai sensi della normativa rilevante nel Regno Unito le cessioni consistenti nella locazione di automobili erano considerate come forniture di servizi effettuate in Germania e quindi non erano assoggettate all'imposta sul valore aggiunto nel Regno Unito. In base alla legge tedesca tali cessioni erano considerate come cessioni di beni effettuate nel Regno Unito e quindi non erano assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in Germania. Di conseguenza, non veniva riscossa alcuna imposta a valle su tali cessioni in nessuno dei due Stati membri;
- c) la banca del Regno Unito ha scelto la sua controllata tedesca come locatore e ha stabilito la durata dei contratti di leasing allo scopo di ottenere i vantaggi fiscali derivanti dal fatto che sul pagamento dei canoni non era dovuta l'IVA:

(<sup>1</sup>) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme

1) Se l'art. 17, n. 3, lett. a), della Sesta direttiva (<sup>1</sup>) (diventato art. 169, lett. a), della direttiva principale in materia di IVA debba essere interpretato nel senso che esso autorizza le autorità fiscali del Regno Unito a rifiutare alla controllata tedesca la detrazione dell'IVA pagata nel Regno Unito sull'acquisto delle automobili.

2) Se, nel rispondere alla prima questione, sia necessario che il giudice nazionale estenda la sua analisi, prendendo in considerazione la possibile applicazione del principio del divieto di comportamenti abusivi.

3) In caso di risposta affermativa alla questione 2, se la detrazione dell'IVA pagata a monte sull'acquisto delle automobili sarebbe contraria allo scopo delle disposizioni pertinenti della Sesta direttiva, risultando in tal modo soddisfatto il primo requisito di un comportamento abusivo, come definito al punto 74 della sentenza della Corte di giustizia 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax e a., avuto riguardo, tra gli altri principi, al principio di neutralità fiscale.

4) Ancora una volta, in caso di risposta affermativa alla questione 2, se il giudice debba considerare che la finalità essenziale delle operazioni è quella di ottenere un vantaggio fiscale, risultando in tal modo soddisfatto il secondo requisito di un comportamento abusivo, come definito al punto 75 della summenzionata sentenza della Corte di giustizia, nel caso in cui, in una transazione commerciale tra parti che operano in condizioni di mercato, la scelta di una controllata tedesca per il leasing di automobili ad un cliente del Regno Unito e delle condizioni del leasing è effettuata per ottenere un vantaggio fiscale consistente nel fatto che non sarà applicata l'imposta a valle sui pagamenti dei canoni.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session, Edinburgh (Scozia) il 21 luglio 2009 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH**

(Causa C-277/09)

(2009/C 267/53)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Court of Session, Edinburgh

**Parti**

*Ricorrente:* The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

*Convenuta:* RBS Deutschland Holdings GmbH.

**Questioni pregiudiziali**

In circostanze come quelle del caso di specie in cui:

- a) una società controllata tedesca di una banca del Regno Unito ha acquistato delle automobili nel Regno Unito allo scopo di darle in leasing ad una società indipendente nel Regno Unito e ha pagato l'imposta sul valore aggiunto su tali acquisti;

(<sup>1</sup>) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).